

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2020, n. 215

Attuazione D.P.C.M. del 26 aprile 2020 – art.1 co.1 lett. ff). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32. che dispone “... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art.1 co. 2 lett. o);

PREMESSO che, in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», il Presidente della Regione Puglia con le ordinanze n. 178 del 12 marzo 2020 e n. 188 del 19 marzo 2020 ha emanato misure finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario, efficaci fino al 3 aprile 2020;

PREMESSO che, in conformità al D.P.C.M. 1 aprile 2020 di proroga sino al 13 aprile 2020 delle misure di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020, con la successiva ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 197 del 2 aprile 2020, sono stati differiti al 13 aprile 2020 gli effetti delle succitate ordinanze n. 178/2020 e n. 188/2020 relative al Trasporto pubblico regionale locale automobilistico e ferroviario sull'intero territorio regionale;

PREMESSO altresì che, in conformità al successivo D.P.C.M. del 10 aprile 2020, il Presidente della Regione Puglia con l'ordinanza n. 205 dell'11 aprile ha emanato ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale locale automobilistico e ferroviario sull'intero territorio regionale, efficaci fino al 3 maggio 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATO, in particolare, l'art.1 co.1 lett. ff) del medesimo decreto, che statuisce che “..il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare

i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad una programmazione delle modalità di erogazione dei servizi del trasporto pubblico locale secondo l’ultimo indirizzo del Governo, a garanzia dei servizi minimi essenziali;

PRESO ATTO che l’art. 10 del suddetto D.P.C.M. prevede che le disposizioni in esso contenute producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

SENTITI l’Assessorato ai Trasporti e il Capo Dipartimento Promozione della Salute,

RITENUTO di provvedere in merito;

emana la seguente

ORDINANZA

Con decorrenza dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, fermo restando l’obbligo vigente sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico **inclusi i mezzi di trasporto** e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza, le attività di trasporto pubblico di linea sono espletate da tutte le imprese anche nel rispetto di quanto previsto nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 e contenuto nell’allegato 8 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, nonché delle Linee guida contenute nell’allegato 9 dello stesso D.P.C.M. che qui si intendono, in ogni caso, riportate;

Sono adottate sull’intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure, a decorrere dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020:

- sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi;
- riduzione dei servizi ordinari feriali, in misura pari al 50% dell’ordinario programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00, 15:00-18:00, a partire dalle corse che registrano il minor numero di utenti;
- mantenimento di tutti i servizi ordinari “giornalieri” con frequenza 365 gg, incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire a bordo il distanziamento fisico tra i passeggeri di almeno 1 metro;
- adozione delle misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale, stradale, lacuale e ferrovie concesse, contenute nelle Linee guida di cui all’allegato 9 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- rilevazione quotidiana delle frequentazioni su tutte le corse effettuate.

Sono adottate sull’intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure, a decorrere dal 4 maggio 2020, e sino al 17 maggio 2020:

- riduzione, dei servizi ferroviari, in misura massima del 60% dell’ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all’approvazione della conseguente

riprogrammazione del servizio da parte della Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione; la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà salvaguardare le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse, attraverso la quotidiana rilevazione delle frequentazioni e potrà essere modificata, sempre subordinatamente alla approvazione della Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione.

- adozione delle misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale, stradale, lacuale e ferrovie concesse, contenute nelle Linee guida di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

E' demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ff) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 28 aprile 2020

Michele Emiliano